

# **Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)**

**Modifica del 7 marzo 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>1</sup> concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

Negli articoli 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 l'espressione «il Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita con «il Dipartimento».

*Art. 2 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento in modo tale che i risultati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale.

*Art. 3*                    Piano di realizzazione

La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consultazione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo termine. I Cantoni provvedono all'attuazione di tale piano.

*Art. 5 lett. b e c*

Sono componenti della misurazione ufficiale:

- b. i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c. il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;

*Art. 6*                    Modello dei dati della misurazione ufficiale

<sup>1</sup> Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.

<sup>1</sup> RS 211.432.2

<sup>2</sup> Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d'informazione seguenti:

- a. i punti fissi;
- b. la copertura del suolo;
- c. gli oggetti singoli;
- d. l'altimetria;
- e. la nomenclatura;
- f. i beni immobili;
- g. le condotte sotterranee;
- h. le suddivisioni amministrative.

<sup>3</sup> Il livello d'informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie.

#### *Art. 6<sup>bis</sup>*            Competenze del Dipartimento

<sup>1</sup> Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative.

<sup>2</sup> Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e la loro compatibilità con altri sistemi d'informazione, esso stabilisce il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l'interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).

<sup>3</sup> Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a giorno e la manutenzione.

#### *Art. 7*                Piano per il registro fondiario

<sup>1</sup> Il piano per il registro fondiario è l'estratto grafico allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro fondiario l'effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero.

<sup>2</sup> Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministrative».

<sup>3</sup> I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.

<sup>4</sup> La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba essere rappresentato il piano per il registro fondiario.

#### *Art. 8 e 9*

#### *Abrogati*

*Art. 10* Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione.

*Art. 13 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> I Cantoni possono disporre che l'accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei:

- a. nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola<sup>2</sup> nonché in quelle non produttive;

*Art. 17 cpv. 2 lett. b e c*

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:

- b. per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause;
- c. in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.

*Art. 20* Sistema di riferimento geodetico

<sup>1</sup> La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misurazione nazionale svizzera.

<sup>2</sup> Esso è definito da:

- a. il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna;
- b. la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull'ellissoide di Bessel 1841;
- c. il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate  $Y = 600\,000.000$  m e  $X = 200\,000.000$  m per il punto fondamentale;
- d. la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d'origine del sistema altimetrico usuale a 373,600 metri sul livello del mare.

<sup>3</sup> Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale 1902 (LF02) per l'altimetria.

<sup>4</sup> In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l'utilizzazione di un nuovo quadro di riferimento per la misurazione nazionale.

*Art. 21 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Nell'ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d'esecuzione delle singole misurazioni.

<sup>2</sup> I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d'informazione completo conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d'informazione «punti fissi». La D+M può eccezionalmente autorizzare un'altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di vista tecnico.

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato dall'ingegnere geometra patentato competente.

*Art. 27 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono state rispettate. Essa designa i documenti da presentare.

<sup>4</sup> La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'esame preliminare.

*Art. 28 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti:

- b. il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati;

*Art. 29*                    **Approvazione**

<sup>1</sup> Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia positivo e che le carenze constatate siano state corrette.

<sup>2</sup> Con l'approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.

*Art. 30*                    **Riconoscimento da parte della Confederazione**

I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al diritto federale (art. 1 cpv. 1) se:

- a. i lavori soddisfano le esigenze dell'eventuale rapporto della D+M conformemente all'articolo 27 capoverso 2;
- b. la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto federale;
- c. l'opera è stata approvata dal Cantone.

*Art. 30<sup>bis</sup>* Indennizzo da parte della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento.

<sup>2</sup> L'ammontare dell'indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente all'atto del riconoscimento.

*Art. 31 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l'integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.

*Art. 32*

*Abrogato*

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> Agli uffici dell'Amministrazione generale della Confederazione possono essere fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato.

*Art. 40 cpv. 1 e 3-5*

<sup>1</sup> Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un ingegnere geometra patentato.

<sup>3</sup> Essa cura l'applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei dati d'incidenza territoriale della Confederazione.

<sup>4</sup> Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell'ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi.

<sup>5</sup> In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.

*Art. 41* Servizio di volo

Il servizio di volo dell'Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale.

*Art. 44 cpv. 1, 2 e 4*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano l'esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d'appalto o istruzioni di servizio. E' fatto salvo l'articolo 46.

<sup>2</sup> I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d'informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati solo a:

- a. Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato;
- b. ingegneri geometri patentati.

<sup>4</sup> La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'approvazione dei contratti e delle istruzioni di servizio.

*Art. 46 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... I dati dei livelli d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.

*Titolo prima dell'art. 47***Capitolo ottavo: Indennizzi federali e costi residui****Sezione 1: Indennizzi federali***Art. 47 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

- b. le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;

*Art. 48<sup>bis</sup> Indennizzi forfetari*

I principi di cui all'articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.

*Art. 49*

I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali.

*Art. 51 cpv. 4*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 55* Piano corografico

<sup>1</sup> I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

<sup>2</sup> I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

<sup>3</sup> La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.

*Art. 56 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 20 marzo 1992<sup>3</sup> concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

7 marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 211.432.27